

CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, [Decisione n. 66 del 12 settembre 2017](#), (Procura Generale CONI- Procura Federale FIT/Giorgi), *Assoggettabilità alla giurisdizione sportiva endofederale*

Con Decisione n. 66 del 12 settembre 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Procura Generale dello Sport CONI e dalla Procura Federale della FIT avverso la decisione di secondo grado che affermava l'assenza del tesseramento di un'atleta e di conseguenza la non assoggettabilità della medesima alla giurisdizione sportiva, ha accolto il ricorso con annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello ritenendo la tesserata al di là del possesso della tessera, parte del rapporto giuridico-sportivo con la FIT e per questo assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di giustizia endofederali.

FIGB: Corte Federale d'Appello, [Decisione n. 16 del 3 agosto 2017](#), (N.Schileo / FIGB), *Modifica di un risultato inaudita altera parte*

Con Decisione n. 16 del 03.08.2017 la Corte Federale d'Appello della FIGB è intervenuta sul ricorso presentato da un sodalizio sportivo che lamentava un errore di inserimento dei risultati. Il Giudice di prime cure aveva sottolineato come il reclamo era stato presentato all'Arbitro una volta decorso il termine per proporlo (mezz'ora dopo il termine della gara). Sul punto, tuttavia, il reclamante sosteneva che la normativa federale prevede la possibilità di correzione oltre il suddetto termine "qualora l'Arbitro e l'Organizzazione della Competizione siano entrambi persuasi oltre ogni ragionevole dubbio" e che la incongruità del risultato possa essere sufficiente a determinare il convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio". La Corte Federale d'Appello con riferimento alla norma richiamata dal reclamante ha stabilito che "La ratio è evidente: nello sport non contano solo i risultati conseguiti in campo, ma contano, con pari dignità, anche le regole che lo disciplinano. Per cui la modifica di un risultato oltre il termine previsto, inaudita altera parte, avrebbe ragionevolmente comportato la violazione del diritto degli avversari di vedersi riconosciuto un risultato che non era stato corretto entro il termine previsto dal codice di gara. Per tale ragione la eccezione alla regola, prevista dal comma 2 dell'art.79C, potrà applicarsi unicamente in presenza di una specifica e palese ammissione, da parte dei componenti della squadra che si è avvantaggiata dell'errore, della effettiva sussistenza di tale errore nella trascrizione dei risultati, rectius inserimento."

FIH: Corte Federale d'Appello, [Decisione n. 39 del 5 luglio 2017](#), (W. Grivel / FIH), *Condotte dei tesserati estranee all'attività sportiva*

Con Decisione n. 39 del 05 luglio 2017 la Corte Federale d'Appello della FIH ha approfondito le circostanze riguardanti la quantificazione della sanzione disciplinare nei confronti di un soggetto deferito. Sul punto, in parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte Federale d'Appello ha stabilito che "ai fini della quantificazione della sanzione in relazione alla gravità dei fatti contestati, occorre tenere in considerazione quanto dettato dall'art. 47 RDG. Nella fattispecie la Corte ritiene di dover valutare: - la qualità personale del deferito che non ricopre il ruolo di un semplice tesserato ma di un alto Dirigente di uno dei principali e storici sodalizi dell'hockey su prato italiano; - l'intensità del dolo, individuabile, nella sua condotta che si è manifestata in una serie di azioni tutte tendenti a denigrare e vilipendere la Federazione ed i suoi organi più rappresentativi".

FIGC: Corte Federale d'Appello, [C.U. n. 37 del 01 settembre 2017](#), (R. Santolamazza / Figc), *Inammissibilità ricorso per revocazione*

Con Comunicato Ufficiale n. 37 del 01.09.2017 la Corte Federale d'Appello è intervenuta a seguito di un ricorso presentato da un allenatore il quale era stato sanzionato dalla Commissione Disciplinare Settore Tecnico per aver svolta l'attività di tecnico per una società non in costanza di tesseramento con la società stessa. La Corte Federale d'Appello, dopo una attenta valutazione dei fatti, ha rilevato che il deferito "ha

posto in essere quanto di sua competenza ai fini del suo regolare tesseramento, sottoscrivendo il relativo modulo di richiesta e consegnando lo stesso, unitamente al suo patentino, alla società, la quale sola avrebbe dovuto provvedere, con i propri addetti, alla formalizzazione del tesseramento stesso.” Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie l’allenatore non potrà essere considerato colpevole anche perché non “appare ravvisabile nel sistema delle norme federali, invero, un onere incombente sul tesserando di verificare che, una volta sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento, questo sia poi effettivamente trasmesso da parte della società ai competenti uffici federali, vertendosi nell’ambito di un’attività di carattere amministrativo sulla quale, per prassi universalmente invalsa nel mondo sportivo, i tesserati non svolgono, né debbono svolgere, alcun controllo.”

FIGC: Corte Federale d’Appello, [C.U. n. 40 del 06 settembre 2017](#), (ASD Puteolana 1909 / FIGC), *ammissibilità del ricorso per revocazione*

Con C.U. n. 40 del 06.09.2017 la Corte Federale d’Appello della FIGC è intervenuta a seguito del ricorso per revocazione proposto da un sodalizio sportivo avverso la pronuncia del Collegio Arbitrale della Lnd. Sul punto, la Corte Federale d’Appello fornendo un’interpretazione letterale delle norme federali ha stabilito che “il ricorso nel suo complesso, volto esplicitamente ad ottenere la revocazione della decisione del Collegio arbitrale sopra richiamata, sia manifestamente inammissibile, coerentemente con il giudizio già espresso più volte dalla Corte di Giustizia Federale, organo competente in materia prima della nuova configurazione degli organi di giustizia sportiva, di cui in approssimi richiamano i principi generali espressi. E’ da ritenersi, infatti, che il rimedio della revocazione non possa essere esperito avverso le pronunce provenienti dal Collegio arbitrale presso la L.N.D., in quanto ai sensi dell’art. 39 C.G.S., possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, "tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili". In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione esclusivamente, le decisioni degli organi di giustizia sportiva, tra i quali, a norma dello Statuto Federale, non sono ricompresi i Collegi Arbitrali, i quali non possono neppure farsi rientrare tra" gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali".

FIPAV: Tribunale Federale Nazionale, [C.U. n. 7 del 14 settembre 2017](#), (Gemmi-Muccio/FIPAV), *Divieto per gli atleti di effettuare scommesse*

Con C.U. n. 7 del 14 settembre 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIPAV pronunciandosi sul deferimento proposto a carico due atleti che in più occasioni hanno effettuato scommesse sportive su risultati relativi ad incontri di pallavolo ha applicato la sanzione della sospensione da ogni attività federale rigettando l’eccezione di diritto con la quale gli incolpati sostenevano che il codice di comportamento sportivo del Coni sancisce il divieto di scommettere solo sui risultati relativi alle competizioni alle quali si partecipa, precisando che nel caso di specie “viene invece contestata la mancata osservanza del divieto sancito dall’art. 10 dello Statuto Fipav il quale [...] recita espressamente: “E’ fatto loro (ndr agli atleti) divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell’ambito della FIPAV”.